Spedizione in abbonamento postale – Gruppo I

Anno 120° — Numero 83

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Sabato, 24 marzo 1979 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI – CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO – LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA G. VERDI, 10 – 00100 ROMA – CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo	con supplementi ordinari	L. 60.000
Semestrale	» » »	» 32.000
Trimestrale	» » »	» 17.000
Annuo	senza supplementi ordinari	L. 46.500
Semestrale	» » »	» 24.500
Trimestrale	» » »	» 12.700

Un fascicolo L. 200 - Supplementi ordinari: L. 250 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 40.000 - Semestrale L. 22.000 - Trimestrale L. 12.000
Un fascicolo L. 200 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e pagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 gennaio 1979, n. 83.

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie del SS. Crocifisso e dei SS. Quirico e Giulitta, in Cagli . . . . Pag. 2699

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 gennaio 1979, n. 84.

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale della Sacra Famiglia, in Verona . Pag. 2699

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 gennaio 1979, n. 85.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia della B. Maria V. del Carmelo, in Agrigento. Pag. 2700

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 gennaio 1979.

Nomina del commissario del Governo per la regione « Puglia » . . . . Pag. 2700

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 febbraio 1979.

Sostituzione di un componente il Consiglio superiore delle finanze . . . . Pag. 2700

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 febbraio 1979.

Ricostituzione del collegio dei revisori della Società italiana autori ed editori per il triennio 1979-81 Pag. 2700

DECRETO MINISTERIALE 12 febbraio 1979.

Costituzione della riserva naturale dei Pantani dell'Inferno nel Parco nazionale del Circeo . . . . . Pag. 2701

DECRETO MINISTERIALE 28 febbraio 1979.

Istituzione di un'unica circoscrizione elettorale e nomina della relativa commissione per la elezione dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione di cui alla legge 26 aprile 1976, n. 185, relativa alla composizione dei consigli di amministrazione degli archivi notarili . . . . Pag. 2703

DECRETO MINISTERIALE 1° marzo 1979.

Integrazioni e modificazioni all'elenco degli additivi e dei principi attivi impiegati in alimentazione animale. Pag. 2703

DECRETO MINISTERIALE 12 marzo 1979.

Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area di sviluppo industriale di Porto Torres-Sassari-Alghero . . . . Pag. 2704

DECRETO MINISTERIALE 12 marzo 1979.

Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale della Sardegna centrale . . . . Pag. 2705

DECRETO MINISTERIALE 12 marzo 1979
Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nella zona industriale di interesse regionale di Villacidro . . . . Pag. 2705

DECRETO MINISTERIALE 12 marzo 1979.
Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Cagliari. Pag. 2706

DECRETO MINISTERIALE 12 marzo 1979.
Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nel nucleo di industrializzazione del Sulcis-Iglesiente . . . . Pag. 2706

DECRETO MINISTERIALE 13 marzo 1979.
Proroga per un trimestre del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore acque minerali operanti nel comune di Valli del Pasubio . . . . Pag. 2707

DECRETO MINISTERIALE 14 marzo 1979.
Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area del comune di Rossano per il completamento dei lavori relativi alla costruzione della centrale Enel . . . . Pag. 2707

DECRETO MINISTERIALE 14 marzo 1979.
Proroga per un trimestre del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore acque minerali operanti nel comune di Valli del Pasubio . . . . Pag. 2708

DECRETO MINISTERIALE 14 marzo 1979.
Proroga fino al 31 dicembre 1978 del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cotonificio Valle Seriana, con sede in Gallarate e stabilimento a Cene . . . . . . Pag. 2708

DECRETO MINISTERIALE 14 marzo 1979.
Proroga fino al 7 gennaio 1979 del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tescosa, in Milano . . Pag. 2709

DECRETO MINISTERIALE 15 marzo 1979.
Proroga fino all'8 aprile 1979 del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tescosa, in Milano . . . Pag. 2709

DECRETO MINISTERIALE 15 marzo 1979.
Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Delta Ti, con sede e stabilimento in Milano. Pag. 2709

DECRETO MINISTERIALE 15 marzo 1979.
Sostituzione di un componente la commissione elettorale circoscrizionale della Toscana, per le elezioni dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero di grazia e giustizia . . . . . . Pag. 2710

DECRETO MINISTERIALE 15 marzo 1979.
Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area del comune di Rossano per il completamento dei lavori relativi alla costruzione della centrale Enel . . . . Pag. 2710

DECRETO MINISTERIALE 15 marzo 1979.
Proroga fino al 1° aprile 1979 del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cotonificio Valle Seriana, con sede in Gallarate e stabilimento a Cene . . . . Pag. 2710

DECRETO MINISTERIALE 15 marzo 1979.
Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ideal Rad, in Milano, stabilimento di Brescia. Pag. 2711

DECRETO MINISTERIALE 15 marzo 1979.
Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. C.S.I. - Compagnia semiconduttori Italia, stabilimenti di Sabaudia e Giugliano . . . . . . Pag. 2711

DECRETO MINISTERIALE 15 marzo 1979.
Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a Roy Ski, in Mori . . . . Pag. 2711

DECRETO PREFETTIZIO 28 febbraio 1979.
Proroga della gestione commissariale del comune di Casaleone . . . . Pag. 2712

COMUNITA' EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee . . . . Pag. 2712

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero di grazia e giustizia: Sostituzione di due componenti della commissione elettorale centrale per l'elezione dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione di cui alla legge 26 aprile 1976, n. 185, relativa alla composizione dei consigli di amministrazione degli archivi notarili . . . . Pag. 2713

Ministero dell'interno: Autorizzazione al « Circolo cittadino di Jesi » ad acquistare un immobile . . . . Pag. 2713

Ministero della pubblica istruzione:

Vacanza delle cattedre di clinica medica generale e terapia medica, clinica chirurgica generale e terapia chirurgica, patologia speciale medica e metodologia clinica e di patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Catania . . . . Pag. 2713

Vacanza delle cattedre di zootecnica generale e patologia vegetale (raddoppio) presso la facoltà di agraria dell'Università di Bari . . . . Pag. 2713

Vacanza della cattedra di diritto amministrativo presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Pavia. Pag. 2713

Vacanza di una cattedra di sociologia presso la facoltà di scienze politiche dell'Università di Catania Pag. 2713

Vacanza delle cattedre di analisi matematica e geometria analitica e di unificazione edilizia e prefabbricazione presso la facoltà di architettura dell'Università di Napoli. Pag. 2713

Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

Sostituzione di un commissario liquidatore della società cooperativa « F.I.L. - Cooperativa fabbrica infissi legno a r.l. », in Civitavecchia . . . . Pag. 2713

Sostituzione del presidente del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa stuccatori e lavoranti in cemento di Milano S.r.l., in Redecesio di Segrate . . . . Pag. 2713

Ministero del tesoro: Media dei cambi e dei titoli Pag. 2714

CONCORSI ED ESAMI

Ministero degli affari esteri: Concorso, per esami, a quattordici posti di perito tecnico in prova nel ruolo di concetto dei periti tecnici . . . . Pag. 2715

Regione Lombardia: Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Sondrio . . . . Pag. 2719

Ufficio medico provinciale di Reggio Emilia: Stralcio di una condotta ostetrica dal concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Reggio Emilia. Pag. 2719

Ospedale di Campi Salentina: Concorso ad un posto di aiuto dirigente la sezione di urologia . . . . Pag. 2719

Ospedale « F. Pispico » di Poggiardo: Concorso ad un posto di assistente di analisi cliniche . . . . . . Pag. 2719

Ospedale di Motta di Livenza: Concorso ad un posto di aiuto di chirurgia generale . . . . Pag. 2719

Ospedale dei bambini « G. Salesi » di Ancona: Concorso ad un posto di assistente di chirurgia pediatrica. Pag. 2719

Ospedale civico e Benfratelli di Palermo: Concorso a posti di personale sanitario medico . . . . Pag. 2720

Ospedale « S. Liberatore » di Atri: Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di primario di odontoiatria e stomatologia . . . . Pag. 2720

Ospedale civile dell'Annunziata di Cosenza: Aumento del numero dei posti e riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di ispettore sanitario . . . . . Pag. 2720

Ospedali riuniti di Foggia:

Concorso ad un posto di assistente della prima divisione di chirurgia generale . . . . Pag. 2720

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di farmacista . . . . Pag. 2720

Ospedale di Montefiore dell'Aso: Concorso ad un posto di direttore di farmacia ospedaliera . . . . . Pag. 2720

Ospedale specializzato « C. Zonchello » di Nuoro: Concorso ad un posto di direttore di farmacia . . . Pag. 2720

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 83 DEL 24 MARZO 1979:

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Concorso pubblico regionale, per titoli, a trenta posti di agente subalterno stradale (cantoniere) della carriera ausiliaria per il compartimento della viabilità per le Marche.

Concorso pubblico regionale, per titoli, a venti posti di agente subalterno stradale (cantoniere) della carriera ausiliaria per il compartimento della viabilità per la Valle d'Aosta.

Concorso pubblico regionale, per titoli, a quaranta posti di agente subalterno stradale (cantoniere) della carriera ausiliaria per il compartimento della viabilità per le Puglie.

Concorso pubblico regionale, per titoli, a centoquindici posti di agente subalterno stradale (cantoniere) della carriera ausiliaria per il compartimento della viabilità per l'Emilia-Romagna.

Concorso pubblico regionale, per titoli, a trenta posti di agente subalterno stradale (cantoniere) della carriera ausiliaria per il compartimento della viabilità per il Trentino Alto Adige, per le sole province di Trento e Belluno.

Concorso pubblico regionale, per titoli, a duecento posti di agente subalterno stradale (cantoniere) della carriera ausiliaria per il compartimento della viabilità per la Sardegna.

Concorso pubblico regionale, per titoli, a venti posti di agente subalterno stradale (cantoniere) della carriera ausiliaria per il compartimento della viabilità per il Molise.

Concorso pubblico regionale, per titoli, a settanta posti di agente subalterno stradale (cantoniere) della carriera ausiliaria per il compartimento della viabilità per la Toscana.

Concorso pubblico regionale, per titoli, a sessanta posti di agente subalterno stradale (cantoniere) della carriera ausiliaria per il compartimento della viabilità per la Liguria.

Concorso pubblico regionale, per titoli, a duecento posti di agente subalterno stradale (cantoniere) della carriera ausiliaria per il compartimento della viabilità per la Lombardia.

Concorso pubblico regionale, per titoli, a quaranta posti di agente subalterno stradale (cantoniere) della carriera ausiliaria per il compartimento della viabilità per la Campania.

Concorso pubblico regionale, per titoli, a trentuno posti di agente subalterno stradale (cantoniere) della carriera ausiliaria per il compartimento della viabilità per la Lucania.

Concorso pubblico regionale, per titoli, a duecento posti di agente subalterno stradale (cantoniere) della carriera ausiliaria per il compartimento della viabilità per il Piemonte.

Concorso pubblico regionale, per titoli, a trenta posti di agente subalterno stradale (cantoniere) della carriera ausiliaria per il compartimento della viabilità per il Friuli-Venezia Giulia.

Concorso pubblico regionale, per titoli, a cento posti di agente subalterno stradale (cantoniere) della carriera ausiliaria per il compartimento della viabilità per il Veneto.

(Da 2471 a 2485)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 gennaio 1979, n. **83.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie del SS. Crocifisso e dei SS. Quirico e Giulitta, in Cagli.

N. 83. Decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 1979, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Cagli e Pergola 1° settembre 1975, integrato con dichiarazione di pari data, relativo all'unione perpetua *aeque principaliter* delle parrocchie del SS. Crocifisso, in frazione Moria del comune di Cagli (Pesaro-Urbino), e dei Santi Quirico e Giulitta, in località Pievarella dello stesso comune.

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *marzo* 1979
Registro n. 6 *Interno, foglio n.* 89

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 gennaio 1979, n. **84.**

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale della Sacra Famiglia, in Verona.

N. 84. Decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 1979, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa parrocchiale della Sacra Famiglia, in località Genovesa del comune di Verona.

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *marzo* 1979
Registro n. 6 *Interno, foglio n.* 91

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 gennaio 1979, n. **85.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia della B. Maria V. del Carmelo, in Agrigento.

N. 85. Decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 1979, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Agrigento 1° gennaio 1976, integrato con tre dichiarazioni 28 dicembre 1977, relativo all'erezione della parrocchia della B. Maria V. del Carmelo, in Agrigento, con il trasferimento in essa dell'omonimo beneficio parrocchiale sito in Naro (Agrigento) e all'incorporazione del relativo territorio nella limitrofa parrocchia di S. Nicolò in S. Maria del Gesù, nello stesso comune.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *marzo* 1979
Registro n. 6 *Interno, foglio n.* 90

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 gennaio 1979.

Nomina del commissario del Governo per la regione « Puglia ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 124 della Costituzione della Repubblica italiana;

Visto l'art. 40 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, recante norme sulla costituzione e il funzionamento degli organi regionali;

Visto il proprio decreto in data 20 settembre 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 17 novembre dello stesso anno, registro n. 9 Presidenza, foglio n. 7, concernente la nomina del prefetto della provincia di Bari, dott. Pietro Montesanti, a commissario del Governo per la regione « Puglia »;

Ritenuto che, a seguito di intervenuti mutamenti, occorre provvedere alla nomina del nuovo commissario per la regione predetta, a decorrere dal 15 gennaio 1979;

Sentito il Consiglio dei Ministri in data 22 dicembre 1978;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'interno;

Decreta:

Il dott. Francesco Latilla, prefetto della provincia di Bari, è nominato commissario del Governo per la regione « Puglia », a decorrere dal 15 gennaio 1979.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 8 gennaio 1979

PERTINI

ANDREOTTI — ROGNONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 febbraio 1979
Registro n. 2 *Presidenza, foglio n.* 131

(2358)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 febbraio 1979.

Sostituzione di un componente il Consiglio superiore delle finanze.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 646, con il quale è stato istituito il Consiglio superiore delle finanze;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 104, recante norme integrative e correttive del citato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 646;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1976, con il quale si è provveduto ad integrare la composizione del Consiglio superiore delle finanze in conformità del predetto decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 104;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1978, con cui si è provveduto a rinnovare i componenti del Consiglio superiore delle finanze decaduti dalla nomina per decorrenza del triennio di durata in carica;

Vista la lettera in data 9 dicembre 1978, con cui il dott. Filiberto De Angelis ha rassegnato, per motivi di salute, le dimissioni dalla carica;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del dott. Filiberto De Angelis;

Sulla proposta del Ministro delle finanze;

Decreta:

Articolo unico

Il prof. Tancredi Bianchi è nominato membro non di diritto del Consiglio superiore delle finanze in sostituzione del dott. Filiberto De Angelis, dimissionario.

L'incarico è conferito per un triennio a decorrere dalla data del presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 6 febbraio 1979

PERTINI

MALFATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 febbraio 1979
Registro n. 9 *Finanze, foglio n.* 121

(2386)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 febbraio 1979.

Ricostituzione del collegio dei revisori della Società italiana autori ed editori per il triennio 1979-81.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 22 aprile 1941, n. 633, sulla protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio;

Visto lo statuto della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.) approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1962, n. 1842 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 1974, n. 859;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 274 e l'art. 7 della legge 31 luglio 1959, n. 617;

Visti il proprio decreto 6 luglio 1976 e successive modificazioni, con le quali furono nominati i componenti del collegio dei revisori della S.I.A.E. per il triennio 1976-78;

Ritenuta la necessità di procedere alla ricostituzione, per scaduto triennio, del predetto collegio;

Vista la nota n. 2833/9 del 5 gennaio 1979, con la quale la Corte dei conti ha designato quale membro effettivo del collegio dei revisori della S.I.A.E. il dott. Antonio Esposito;

Vista la lettera n. 162902 del 21 novembre 1978, con la quale il Ministero del tesoro ha designato, quale membro effettivo del predetto collegio, il dott. Vincenzo Milazzo, ragioniere generale dello Stato;

Visto il verbale in data 16 gennaio 1979 dell'assemblea delle commissioni di sezione della S.I.A.E. e le comunicazioni della predetta società prot. n. 3134 in data 17 gennaio 1979;

Decreta:

Art. 1.

Sono nominati membri effettivi del collegio dei revisori della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.) per il triennio 1979-81 i signori:

Esposito dott. Antonio, designato dalla Corte dei conti;

Milazzo dott. Vincenzo, designato dal Ministro del tesoro;

Aversa dott. Geraldo, designato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dell'Acqua Giuseppe e D'Acquisto Vincenzo, designati dall'assemblea delle commissioni di sezione della S.I.A.E.

Art. 2.

Sono nominati membri supplenti del collegio dei revisori della Società italiana autori ed editori (S.I.A.E.) per il triennio 1979-81 i signori:

Catalini dott. Giampiero, designato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Cucchiaro Remo e Ciambricco Alberto, designati dall'assemblea delle commissioni di sezione della S.I.A.E..

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 febbraio 1979

p. *Il Presidente*: BRESSANI

(2858)

DECRETO MINISTERIALE 12 febbraio 1979.

Costituzione della riserva naturale dei Pantani dell'Inferno nel Parco nazionale del Circeo.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 448 del 13 marzo 1976, con il quale è stata data piena ed intera esecuzione alla convenzione relativa alle zone umide di importanza internazionale, soprattutto come habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971;

Visto l'art. 4 della cennata convenzione;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 16 gennaio 1978, con il quale è stato dichiarato di valore internazionale il complesso di zone umide « Lago di Fogliano », « Lago dei Monaci » e « Lago di Caprolace » di cui i « Pantani dell'Inferno » formano parte integrante;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 13 febbraio 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 56 del 25 febbraio 1978, di delega delle funzioni ministeriali inerenti gli adempimenti di cui agli articoli 68 e 83 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Considerato che detti Pantani estesi per ettari 40, sono interamente inclusi nel territorio del Parco nazionale del Circeo e presentano caratteristiche ambientali particolarmente adatte per la sosta, lo svernamento e la nidificazione di numerosi uccelli migratori e, in specie, di trampolieri, sempre più rari a causa della riduzione del loro habitat;

Riconosciuta pertanto l'opportunità di destinare a riserva naturale i Pantani dell'Inferno;

Appurato che la destinazione dell'area in questione, appartenente al patrimonio dello Stato, e utilizzata quale essenziale area di sgombero dell'adiacente poligono di tiro, non contrasta con le esigenze di tutela dell'avifauna e del relativo habitat;

Decreta:

Art. 1.

I Pantani dell'Inferno sono costituiti in riserva naturale di popolamento animale secondo i confini riportati nella planimetria allegata al presente decreto per una superficie di Ha 40 circa.

Art. 2.

Nella riserva naturale anzidetta sono fatte salve le competenze e i diritti del Ministero della difesa.

Art. 3.

E' consentito l'accesso alla riserva naturale per motivi comunque inerenti alle attività addestrative e alla vigilanza, durante le esercitazioni di addestramento a fuoco nell'adiacente poligono di tiro, per ragioni di studio, per compiti amministrativi e di vigilanza, mentre resta vietata qualsiasi altra attività che non sia riconosciuta necessaria dal Ministero della difesa. Per quanto riguarda le attività che sono di specifica competenza degli organi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, queste dovranno essere, in ogni caso, subordinate a quelle del Ministero della difesa.

Art. 4.

Nell'ambito della riserva la vigilanza, per quanto concerne la tutela dell'avifauna e del relativo habitat, compete al dirigente cui sono state delegate dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, con decreto in data 13 febbraio 1978, le funzioni ministeriali inerenti gli adempimenti di cui agli articoli 68 e 83 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 febbraio 1979

Il Ministro
dell'agricoltura e delle foreste
MARCORA

Il Ministro della difesa
RUFFINI

RISERVA NATURALE DI POPOLAMENTO ANIMALE « PANTANI DELL' INFERNO »

SCALA 1:25'000

CONFINE DELLA RISERVA NATURALE

(2708)

DECRETO MINISTERIALE 28 febbraio 1979.

Istituzione di un'unica circoscrizione elettorale e nomina della relativa commissione per la elezione dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione di cui alla legge 26 aprile 1976, n. 185, relativa alla composizione dei consigli di amministrazione degli archivi notarili.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 7 della legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Visto l'art. 1, lettera *d*), della legge 26 aprile 1976, n. 185;

Visti gli articoli 3 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1979, n. 41;

Visto il decreto ministeriale 14 dicembre 1977, con il quale venne indetta l'elezione dei rappresentanti del personale in seno al consiglio di cui alla legge 26 aprile 1976, n. 185, e vennero stabilite le circoscrizioni elettorali con le relative competenze territoriali;

Visto il decreto ministeriale 25 gennaio 1978, con il quale venne determinata la composizione della commissione centrale e delle commissioni circoscrizionali;

Visti i decreti ministeriali 20 aprile, 28 settembre e 7 novembre 1978, con i quali venne rinviata la data delle elezioni;

Sentito il competente consiglio di amministrazione;

Considerato che in seguito alla normativa introdotta dal citato decreto presidenziale 6 febbraio 1979, n. 41, è possibile l'istituzione di un seggio elettorale solo presso la sede di Roma, per cui non risponde più a criteri di funzionalità la ripartizione del territorio nazionale in cinque circoscrizioni elettorali;

Decreta:

Art. 1.

Sono revocati il decreto ministeriale 14 dicembre 1977 nella parte in cui istituisce cinque circoscrizioni elettorali e ne determina la competenza territoriale, ed il decreto ministeriale 25 gennaio 1978 nella parte in cui stabilisce la composizione delle commissioni elettorali circoscrizionali.

Art. 2.

E' istituita un'unica circoscrizione elettorale.

La relativa commissione elettorale, che ha sede in Roma, è composta come segue:

Presidente:

Iansiti dott. Odoardo, dirigente superiore.

Componenti:

Di Vincenzo Casale Claudia, conservatore superiore;

D'Aquino Tommaso, conservatore superiore;

Dolci Maria Adelaide, segretario capo;

Morano Sergio, aiutante capo;

Di Angelo Bernardo, aiutante principale.

Roma, addì 28 febbraio 1979

p. *Il Ministro*: SPERANZA

(2715)

DECRETO MINISTERIALE 1° marzo 1979.

Integrazioni e modificazioni all'elenco degli additivi e dei principi attivi impiegati in alimentazione animale.

IL MINISTRO DELLA SANITA'
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
E
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge n. 281 del 15 febbraio 1963, modificata dalla legge n. 399 dell'8 marzo 1968, sulla disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi;

Visto il decreto ministeriale in data 13 aprile 1977, concernente il recepimento nell'ordinamento nazionale della dodicesima direttiva della commissione (CEE) numero 75/696 del 24 ottobre 1975, con il quale veniva istituito il gruppo di additivi denominati « composti azotati non proteici »;

Visto il decreto ministeriale in data 28 novembre 1977, con il quale, nel recepire la quindicesima direttiva della commissione (CEE) n. 77/603 del 21 giugno 1976, concernente gli additivi nell'alimentazione degli animali, per certezza di riscontro, si sono riuniti in un unico allegato tutti gli additivi il cui impiego è attualmente consentito nei mangimi;

Visto il decreto ministeriale in data 8 febbraio 1978, concernente il recepimento nell'ordinamento nazionale della sedicesima, diciassettesima, diciottesima e diciannovesima direttiva della commissione (CEE), rispettivamente n. 76/933 del 1° dicembre 1976, n. 77/179 del 16 febbraio 1977, n. 77/471 dell'11 luglio 1977 e n. 77/512 del 26 luglio 1977;

Vista la direttiva del Consiglio (CEE) n. 70/524 del 23 novembre 1970, e successive modifiche, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali;

Vista la quindicesima direttiva della commissione (CEE) n. 76/603 del 21 giugno 1976, precedentemente citata;

Vista la ventesima direttiva della commissione (CEE) del 7 dicembre 1977 che modifica gli allegati della direttiva del Consiglio (CEE) n. 70/524 del 23 novembre 1970 relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali;

Ritenuto opportuno inserire, per uniformità, il gruppo degli additivi denominati « composti azotati non proteici » nell'allegato al decreto ministeriale 28 novembre 1977 nel quale, per certezza di riscontro, si sono riuniti tutti gli additivi il cui impiego è consentito nei mangimi;

Ritenuto opportuno consentire l'impiego della sostanza denominata Gomma Xanthan, additivo previsto dall'allegato II della quindicesima direttiva della commissione (CEE) n. 76/603 del 21 giugno 1976, inserendola nell'elenco degli additivi di cui al gruppo IV - Emulsionanti, condensanti e gelificanti, dell'allegato al decreto ministeriale 28 novembre 1977;

Ritenuto necessario conformare, per la parte che interessa, le norme nazionali in materia di additivi nei mangimi a quelle della ventesima direttiva della commissione (CEE) del 7 dicembre 1977;

Sentita la commissione tecnica prevista dall'art. 9 della legge n. 281 datata 15 febbraio 1963, sulla disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi, che ha espresso parere favorevole;

Decreta:

Art. 1.

Il gruppo degli additivi elencati sotto la denominazione « XII. Composti azotati non proteici », nel decreto ministeriale 13 aprile 1977, viene trasferito, assumendo nell'ordine il numero romano IX, nell'allegato al decreto ministeriale 28 novembre 1977, dopo il gruppo VIII. Denaturanti.

Art. 2.

Nel gruppo IV. Emulsionanti, stabilizzanti, condensanti e gelificanti, dell'allegato al decreto ministeriale 28 novembre 1977, dopo la voce n. 46/Eteri alchilpoliglicerici, di cui al decreto ministeriale 8 febbraio 1978 viene aggiunta la seguente n. 47 Gomma Xanthan.

L'impiego della Gomma Xanthan viene consentito, senza particolari condizioni in tutti i tipi di mangimi, fino al 18 giugno 1979.

Art. 3.

L'additivo buchinolato, voce n. 4 della lettera *D*) Coccidiostatici ed altre sostanze medicamentose, del gruppo I - Principi attivi, di cui all'allegato al decreto ministeriale 28 novembre 1977, è soppresso.

Art. 4.

La denominazione della voce n. 46 del gruppo IV Emulsionanti, stabilizzanti, condensanti e gelificanti, di cui al decreto ministeriale in data 8 febbraio 1978 viene modificata da « Eteri alchilpoliglicerici » in « Eteri del poliglicerolo con gli alcoli ottenuti per riduzione degli acidi oleico e palmitico ».

Art. 5.

Dopo la voce 46, Eteri del poliglicerolo con gli alcoli ottenuti per riduzione degli acidi oleico e palmitico, del gruppo IV. Emulsionanti, stabilizzanti, condensanti e gelificanti, citato nel precedente articolo, viene aggiunta la seguente:

47) *Tripolifosfato di sodio*:

condizioni di impiego: 5000 ppm = mg/kg di mangime, per tutte le specie animali;

altre disposizioni: per le specie animali diverse dai cani e dai gatti l'impiego dell'additivo è consentito fino al 31 dicembre 1978.

Art. 6.

La denominazione della voce n. 40 - Propilenglicole, del gruppo di additivi di cui al precedente articolo, viene sostituita con la denominazione « 1, 2 - Propandiolo ».

Le disposizioni previste per tale additivo nell'allegato al decreto ministeriale 28 novembre 1977, vengono modificate come segue:

condizioni di impiego:

12.000 ppm = mg/kg di mangime, per vacche da latte;

36.000 ppm = mg/kg di mangime, per bovini all'ingrasso, agnelli, capretti, suini e pollame;

53.000 ppm = mg/kg di mangime, per cani;

80.000 ppm = mg/kg di mangime, per gatti;

altre disposizioni:

impiego consentito fino al 31 dicembre 1978 per i gatti;

impiego definitivamente consentito per tutte le altre specie animali.

Art. 7.

Per i sottoelencati additivi di cui all'allegato al decreto ministeriale 28 novembre 1977, la validità dell'impiego in alimentazione animale, viene così fissata:

I. — *Principi attivi*:

a) antibiotici:

6) Eritromicina: impiego consentito fino al 31 dicembre 1978;

7) Tylosina: impiego consentito fino al 31 dicembre 1978.

IV. — *Emulsionanti, stabilizzanti, condensanti e gelificanti*:

38) Polietilene glicolesteri: impiego consentito fino al 31 dicembre 1978.

VI. — *Conservanti*:

39) Bisolfito di sodio: impiego definitivamente consentito;

40) Metabisolfito di sodio: impiego definitivamente consentito;

41) Nitrito di sodio: impiego consentito fino al 31 dicembre 1978.

Art. 8.

La denominazione della voce n. 1 del gruppo VII - Ausiliari di fabbricazione, di cui al decreto ministeriale 28 novembre 1977 viene modificata da « Lignosolfito » in « Lignosulfonati ».

Art. 9.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Roma, addì 1° marzo 1979

p. *Il Ministro della sanità*
VECCHIARELLI

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
MARCORA

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
PRODI

(2771)

DECRETO MINISTERIALE 12 marzo 1979.

Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area di sviluppo industriale di Porto Torres-Sassari-Alghero.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, concernente provvidenze in favore dei lavoratori delle aree dei territori meridionali;

Visto l'art. 6 del decreto-legge 13 dicembre 1978, n. 795, convertito, con modificazioni, nella legge 7 febbraio 1979, n. 36;

Visto il decreto interministeriale 7 aprile 1978, con il quale è stata accertata nell'area industriale di Porto Torres-Sassari-Alghero, la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 1 del citato decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, ai fini della concessione del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti per il completamento di parte dei seguenti impianti: Sir, strada di allaccio alla statale n. 131 dello agglomerato industriale, primo acquedotto industriale del Coghinas, prima opera di presa acqua di mare, raccordo ferroviario fra la stazione FF.SS. di Porto Torres e l'agglomerato industriale, sospesi dal lavoro nel periodo 1° gennaio 1978 al 30 giugno 1978;

Visti i decreti ministeriali 18 maggio 1978, 11 agosto 1978, 13 ottobre 1978 e 13 gennaio 1979 di concessione per dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori sopra indicati;

Ritenuta la necessità di prorogare di un trimestre il trattamento straordinario di cui trattasi;

Decreta:

E' prolungata di tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area di sviluppo industriale di Porto Torres-Sassari-Alghero per i lavori di cui alle premesse, che hanno beneficiato del citato decreto ministeriale 18 maggio 1978. Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 marzo 1979

Il Ministro: SCOTTI

(2739)

DECRETO MINISTERIALE 12 marzo 1979.

Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale della Sardegna centrale.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 9 febbraio 1979, n. 36;

Visto il decreto interministeriale 7 aprile 1978, con il quale è stata accertata nell'area industriale della Sardegna centrale la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 1 del citato decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, ai fini della concessione del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti per il completamento di parte dei seguenti impianti:

a) nell'agglomerato di Ottana:

Fibra di Tirso;

Chimica del Tirso (impianti dell'Anic-Montedison);

Metallurgica del Tirso;

Siron di Ottana;

b) agglomerato industriale di Isili Sarcidano:

Siron, sospesi dal lavoro nel periodo dal 1° gennaio 1978 al 30 giugno 1978;

Visti i decreti ministeriali 18 maggio 1978, 11 agosto 1978, 13 ottobre 1978 e 13 gennaio 1979 di concessione per dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori sopra indicati;

Ritenuta la necessità di prorogare di un trimestre il trattamento straordinario di cui trattasi;

Decreta:

E' prolungata per tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale della Sardegna centrale per i lavoratori di cui alle premesse, che hanno beneficiato del decreto ministeriale 18 maggio 1978. Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 marzo 1979

Il Ministro: SCOTTI

(2742)

DECRETO MINISTERIALE 12 marzo 1979.

Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nella zona industriale di interesse regionale di Villacidro.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, concernente provvidenze in favore dei lavoratori delle aree dei territori meridionali;

Visto l'art. 6 del decreto-legge 13 dicembre 1978, n. 795, convertito, con modificazioni, nella legge 9 febbraio 1979, n. 36;

Visto il decreto interministeriale 7 aprile 1978, con il quale è stata accertata nella zona industriale di interesse regionale di Villacidro la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 1 del citato decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, ai fini della concessione del tratta-

mento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti per il completamento di parte dei seguenti impianti:

1) Snia-Viscosa;
2) Filati industriali;
3) Acquedotto - 1° lotto;
4) Acquedotto 2° lotto;
5) Rete idrica - 1° lotto;
6) Ristrutturazione ed ampliamento delle fognature e degli impianti di depurazione e della rete idrica;
7) Impianti elettrici, sospesi dal lavoro nel periodo 1° gennaio al 30 giugno 1978;

Visti i decreti ministeriali 18 maggio 1978, 11 agosto 1978, 13 ottobre 1978 e 13 gennaio 1979 di concessione per dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori sopra indicati;

Ritenuta la necessità di prorogare di un trimestre il trattamento straordinario di cui trattasi;

Decreta:

E' prolungata per tre mesi la corresponsione della integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nella zona industriale di interesse regionale di Villacidro, per i lavoratori di cui alle premesse, che hanno beneficiato del decreto ministeriale 18 maggio 1978. Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento del trattamento di integrazione salariale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 marzo 1979

Il Ministro: SCOTTI

(2741)

DECRETO MINISTERIALE 12 marzo 1979.

Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Cagliari.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, concernente provvidenze in favore dei lavoratori delle aree dei territori meridionali;

Visto l'art. 6 del decreto-legge 13 dicembre 1978, n. 795, convertito, con modificazioni, nella legge 9 febbraio 1979, n. 36;

Visto il decreto interministeriale 7 aprile 1978, con il quale è stata accertata nell'area industriale di Cagliari la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 1 del citato decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, ai fini della concessione del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti per il completamento di parte dei seguenti impianti:

a) nell'agglomerato industriale di Macchiareddu-Grogastu:

Rumianca sud;
tombinatura del rio Mangioli nel comune di Capoterra;
ampliamento ospedale oncologico;

b) nell'agglomerato industriale di Sarroch:

completamento degli impianti della Saras;
completamento degli impianti della Saras-Chimica;
completamento degli impianti della Italproteine;
fognatura con rete idrica con relativo impianto di depurazione del comune di Sarroch, sospesi dal lavoro nel periodo dal 1° gennaio 1978 al 30 giugno 1978;

Visti i decreti ministeriali 18 maggio 1978, 11 agosto 1978, 13 ottobre 1978 e 13 gennaio 1979 di concessione per dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori sopra indicati;

Ritenuta la necessità di prolungare di un trimestre il trattamento straordinario di cui trattasi;

Decreta:

E' prolungata per tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Cagliari per i lavori di cui alle premesse, che hanno beneficiato del decreto ministeriale 18 maggio 1978. Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 marzo 1979

Il Ministro: SCOTTI

(2743)

DECRETO MINISTERIALE 12 marzo 1979.

Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nel nucleo di industrializzazione del Sulcis-Iglesiente.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, concernente provvidenze in favore dei lavoratori delle aree dei territori meridionali;

Visto l'art. 6 del decreto-legge 13 dicembre 1978, n. 795, convertito, con modificazioni, nella legge 9 febbraio 1979, n. 36;

Visto il decreto interministeriale 7 aprile 1978, con il quale è stata accertata nel nucleo di industrializzazione del Sulcis-Iglesiente la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 1 del citato decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, ai fini della concessione del tratta-

mento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti per il completamento di parte dei seguenti impianti:

Metallotecnica S.p.a., metalmeccanica;
Stabilimento Alsar S.p.a., settore metallurgico;
Ammi Sarda S.p.a., settore piombo e zinco;
Euroallumina S.p.a., produzione alluminio;
Consal S.p.a., lavorazione alluminio;
Officine F.lli Medda, settore metalmeccanico - Asse mediano viario - Asse viario di scorrimento esterno 1° lotto - Infrastrutture elettriche per l'alimentazione del nucleo di industrializzazione del Sulcis-Iglesiente - Alimentazione elettrica dello stabilimento Euroallumina - Opere portuali e marittime del genio civile, sospesi dal lavoro nel periodo 1° gennaio 1978-30 giugno 1978;

Visti i decreti ministeriali 18 maggio 1978, 11 agosto 1978, 12 ottobre 1978 e 13 gennaio 1979 di concessione per dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori sopra indicati;

Ritenuta la necessità di prorogare di un trimestre il trattamento straordinario di cui trattasi;

Decreta:

E' prolungata di tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nel nucleo di industrializzazione del Sulcis-Iglesiente, per i lavori di cui alle premesse, che hanno beneficiato del decreto ministeriale 18 maggio 1978. Le aziende esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 marzo 1979

Il Ministro: SCOTTI

(2740)

DECRETO MINISTERIALE 13 marzo 1979.

Proroga per un trimestre del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore acque minerali operanti nel comune di Valli del Pasubio.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto l'art. 2, comma quinto, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza delle cause di intervento di cui all'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni;

Vista la delibera del CIPI in data 27 luglio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore acque minerali operanti nel comune di Valli del Pasubio (Vicenza) ai fini dell'art. 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Ritenuto che tale crisi decorra dal 1° giugno 1977;

Visti i decreti ministeriali 5 ottobre 1978 e 5 febbraio 1979 di proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle imprese industriali del settore acque minerali operanti nel comune di Valli del Pasubio (Vicenza);

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Venezia, corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un ulteriore trimestre ai lavoratori che al termine del precedente si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Considerato che la crisi economica, di cui alla citata delibera del CIPI è tuttora sussistente;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore acque minerali operanti nel comune di Valli del Pasubio (Vicenza), è prolungata per un ulteriore trimestre.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 marzo 1979

Il Ministro: SCOTTI

(2744)

DECRETO MINISTERIALE 14 marzo 1979.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area del comune di Rossano per il completamento dei lavori relativi alla costruzione della centrale Enel.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per la integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, concernente provvidenze in favore dei lavoratori nelle aree dei territori meridionali;

Visto il decreto interministeriale 1° dicembre 1977, con il quale è stata accertata nell'area del comune di Rossano (Cosenza) la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 1 del citato decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, ai fini della concessione del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti per il completamento dei lavori relativi alla costruzione della centrale Enel sospesi dal 1° dicembre 1977 o entro tre mesi dalla predetta data;

Visti i decreti ministeriali 20 febbraio 1978 e 27 ottobre 1978 di concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area del comune di Rossano (Cosenza) per il completamento dei lavori relativi alla costruzione della centrale Enel;

Rilevata la necessità di prolungare di tre mesi il trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori sopra indicati;

Decreta:

E' prolungata per tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area del comune di Rossano (Cosenza), per il completamento dei lavori relativi alla costruzione della centrale Enel che hanno beneficiato del citato decreto ministeriale 20 febbraio 1978. Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 marzo 1979

Il Ministro: SCOTTI

(2746)

DECRETO MINISTERIALE 14 marzo 1979.

Proroga per un trimestre del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore acque minerali operanti nel comune di Valli del Pasubio.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto l'art. 2, comma quinto, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza delle cause di intervento di cui all'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni;

Vista la delibera del CIPI in data 27 luglio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore acque minerali operanti nel comune di Valli del Pasubio (Vicenza) ai fini dell'art. 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Ritenuto che tale crisi decorra dal 1° giugno 1977;

Visti i decreti ministeriali 5 ottobre 1978, 5 febbraio 1979 e 13 marzo 1979 di proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle imprese industriali del settore acque minerali operanti nel comune di Valli del Pasubio (Vicenza);

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Venezia, corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un ulteriore trimestre ai lavoratori che al termine del precedente si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Considerato che la crisi economica, di cui alla citata delibera del CIPI è tuttora sussistente;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore acque minerali operanti nel comune di Valli del Pasubio (Vicenza), è prolungata per un ulteriore trimestre.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 marzo 1979

Il Ministro: SCOTTI

(2745)

DECRETO MINISTERIALE 14 marzo 1979.

Proroga fino al 31 dicembre 1978 del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cotonificio Valle Seriana, con sede in Gallarate e stabilimento a Cene.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 12 dicembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Cotonificio Valle Seriana, con sede in Gallarate (Varese) e stabilimento a Cene (Bergamo);

Visti i decreti ministeriali 25 gennaio 1979, 26 gennaio 1979 e 27 gennaio 1979 di concessione del trattamento straordinario d'integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 30 settembre 1977 al 30 settembre 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cotonificio Valle Seriana, con sede in Gallarate (Varese) e stabilimento a Cene (Bergamo), è prolungata fino al 31 dicembre 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 marzo 1979

Il Ministro: SCOTTI

(2703)

DECRETO MINISTERIALE 14 marzo 1979.

Proroga fino al 7 gennaio 1979 del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tescosa, in Milano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 27 luglio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Tescosa, con sede in Milano;

Visto il decreto ministeriale 12 agosto 1978 di concessione del trattamento straordinario d'integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 9 aprile 1978 al 9 ottobre 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tescosa, con sede in Milano, è prolungata fino al 7 gennaio 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 marzo 1979

Il Ministro: SCOTTI

(2705)

DECRETO MINISTERIALE 15 marzo 1979.

Proroga fino all'8 aprile 1979 del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tescosa, in Milano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 27 luglio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Tescosa, con sede in Milano;

Visti i decreti ministeriali 12 agosto 1978 e 14 marzo 1979 di concessione del trattamento straordinario d'integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 9 aprile 1978 al 7 gennaio 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tescosa, con sede in Milano, è prolungata fino all'8 aprile 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 marzo 1979

Il Ministro: SCOTTI

(2706)

DECRETO MINISTERIALE 15 marzo 1979.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Delta Ti, con sede e stabilimento in Milano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 22 febbraio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Delta Ti, con sede e stabilimento in Milano;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Delta Ti, con sede e stabilimento in Milano, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° settembre 1978 al 25 febbraio 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 marzo 1979

Il Ministro: SCOTTI

(2754)

DECRETO MINISTERIALE 15 marzo 1979.

Sostituzione di un componente la commissione elettorale circoscrizionale della Toscana, per le elezioni dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero di grazia e giustizia.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Letta la nota n. 5/79 del 20 febbraio 1979, con la quale il presidente della commissione elettorale circoscrizionale di Firenze comunica che il sig. Avvisano Mario ha chiesto di essere esonerato dall'incarico di componente perché impegnato quale presidente della commissione esaminatrice del concorso distrettuale a sessantasette posti di coadiutore dattilografo giudiziario;

Visto il proprio decreto 26 maggio 1978, col quale Avvisano Mario era stato nominato componente della commissione elettorale circoscrizionale presso la corte d'appello di Firenze;

Poiché è necessario procedere alla sostituzione del componente con altra persona indicata nella terna proposta dal consiglio di amministrazione, seduta del 4 maggio 1978;

Decreta:

Benucci Aldo, direttore di sezione di cancelleria nella corte di appello di Firenze, è nominato componente della commissione elettorale circoscrizionale della Toscana in sostituzione di Avvisano Mario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia.

Roma, addì 15 marzo 1979

Il Ministro: BONIFACIO

(2714)

DECRETO MINISTERIALE 15 marzo 1979.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area del comune di Rossano per il completamento dei lavori relativi alla costruzione della centrale Enel.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per la integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1977, n. 501, concernente provvidenze in favore dei lavoratori nelle aree dei territori meridionali;

Visto il decreto interministeriale 1° dicembre 1977, con il quale è stata accertata nell'area del comune di Rossano (Cosenza) la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 1 del citato decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1977, n. 501, ai fini della concessione del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti per il completamento dei lavori relativi alla costruzione della centrale Enel sospesi dal 1° dicembre 1977 o entro tre mesi dalla predetta data;

Visti i decreti ministeriali 20 febbraio 1978, 27 ottobre 1978 e 14 marzo 1979 di concessione per nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area del comune di Rossano (Cosenza), per il completamento dei lavori relativi alla costruzione della centrale Enel.

Rilevata la necessità di prolungare di tre mesi il trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori sopra indicati;

Decreta:

E' prolungata per tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area del comune di Rossano (Cosenza), per il completamento dei lavori relativi alla costruzione della centrale Enel che hanno beneficiato del citato decreto ministeriale 20 febbraio 1978. Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12 punto 2 della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 marzo 1979

Il Ministro: SCOTTI

(2747)

DECRETO MINISTERIALE 15 marzo 1979.

Proroga fino al 1° aprile 1979 del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cotonificio Valle Seriana, con sede in Gallarate e stabilimento a Cene.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 12 dicembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Cotonificio Valle Seriana, con sede in Gallarate (Varese) e stabilimento a Cene (Bergamo);

Visti i decreti ministeriali 25 gennaio 1979, 26 gennaio 1979, 27 gennaio 1979 e 14 marzo 1979 di concessione del trattamento straordinario d'integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 30 settembre 1977 al 31 dicembre 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cotonificio Valle Seriana, con sede in Gallarate (Varese) e stabilimento a Cene (Bergamo), è prolungata fino al 1° aprile 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 marzo 1979

Il Ministro: SCOTTI

(2704)

DECRETO MINISTERIALE 15 marzo 1979.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ideal Rad, in Milano, stabilimento di Brescia.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 9 marzo 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Ideal Rad, con sede legale a Milano, stabilimento di Brescia;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ideal Rad, con sede legale a Milano, stabilimento di Brescia, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 4 dicembre 1978 al 3 giugno 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 marzo 1979

Il Ministro: SCOTTI

(2758)

DECRETO MINISTERIALE 15 marzo 1979.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. C.S.I. - Compagnia semiconduttori Italia, stabilimenti di Sabaudia e Giugliano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 9 marzo 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. C.S.I. - Compagnia semiconduttori Italia, stabilimenti di Sabaudia (Latina) e Giugliano (Napoli);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. C.S.I. - Compagnia semiconduttori Italia, stabilimenti di Sabaudia (Latina) e Giugliano (Napoli), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° ottobre 1978 al 1° aprile 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 marzo 1979

Il Ministro: SCOTTI

(2755)

DECRETO MINISTERIALE 15 marzo 1979.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Roy Ski, in Mori.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 22 febbraio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Roy Ski di Mori (Trento);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Roy Ski di Mori (Trento), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 13 novembre 1978 al 13 maggio 1979.

Si applicano ai lavoratori spora indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 marzo 1979

Il Ministro: SCOTTI

(2702)

DECRETO PREFETTIZIO 28 febbraio 1979.

Proroga della gestione commissariale del comune di Casaleone.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VERONA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 6 dicembre 1978 (*Gazzetta Ufficiale* n. 350 del 16 dicembre) con il quale il consiglio comunale di Casaleone è stato sciolto e nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune il ragioniere Lionello Lorenzutta;

Rilevato che il giorno 5 marzo p.v. scade il termine di novanta giorni previsto dall'art. 4 della legge 3 gennaio 1978, n. 3, per la durata della predetta gestione commissariale;

Ritenuto opportuno prorogare, ai sensi del suddetto art. 4, il predetto termine, al fine di far coincidere la effettuazione delle elezioni con uno dei turni previsti dalla citata legge;

Decreta:

La gestione commissariale del comune di Casaleone, affidata al rag. Lionello Lorenzutta con decreto del Presidente della Repubblica in data 6 dicembre 1978, è prorogata sino alle elezioni per il rinnovo del consiglio comunale, che avranno luogo nel prossimo turno elettorale, a' termini della predetta legge 3 gennaio 1978, n. 3.

Verona, addì 28 febbraio 1979

Il prefetto: PUPILLO

(2269)

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 3149/78 del Consiglio, del 21 dicembre 1978, che dispone talune misure provvisorie di conservazione e di gestione delle risorse di pesca, da applicare alle navi immatricolate nelle isole Færøer.

Regolamento (CEE) n. 3150/78 del Consiglio, del 21 dicembre 1978, che dispone talune misure provvisorie di conservazione e di gestione delle risorse di pesca, da applicare alle navi battenti bandiera della Norvegia.

Regolamento (CEE) n. 3151/78 del Consiglio, del 21 dicembre 1978, che dispone talune misure provvisorie di conservazione e di gestione delle risorse di pesca, da applicare alle navi battenti bandiera della Svezia.

Regolamento (CEE) n. 3152/78 del Consiglio, del 21 dicembre 1978, che stabilisce talune misure provvisorie per la conservazione e la gestione delle risorse ittiche da applicare alle navi battenti bandiera della Spagna per il periodo dal 1° gennaio al 31 gennaio 1979.

Regolamento (CEE) n. 3153/78 del Consiglio, del 21 dicembre 1978, che stabilisce talune misure temporanee per la conservazione e la gestione delle risorse ittiche da applicare alle navi battenti bandiera di taluni paesi terzi nella zona di 200 miglia nautiche situata al largo delle coste del dipartimento francese della Guiana.

Pubblicati nel n. L 374 *del* 30 *dicembre* 1978.

(347/C)

Regolamento (CEE) n. 3154/78 del Consiglio, del 29 dicembre 1978, relativo all'apertura, alla ripartizione e alle modalità di gestione dei contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti originari dei paesi in via di sviluppo.

Regolamento (CEE) n. 3155/78 del Consiglio, del 29 dicembre 1978, relativo all'apertura e alle modalità di gestione di massimali tariffari comunitari preferenziali per taluni prodotti originari dei paesi in via di sviluppo.

Regolamento (CEE) n. 3156/78 del Consiglio, del 29 dicembre 1978, relativo all'apertura di preferenze tariffarie per taluni prodotti originari dei paesi in via di sviluppo.

Regolamento (CEE) n. 3157/78 del Consiglio, del 29 dicembre 1978, relativo all'apertura, alla ripartizione e alle modalità di gestione delle preferenze tariffarie comunitarie per i prodotti tessili originari dei paesi e territori in via di sviluppo.

Regolamento (CEE) n. 3158/78 del Consiglio, del 29 dicembre 1978, relativo all'apertura di preferenze tariffarie sotto forma di sospensione dei dazi doganali per taluni manufatti di iuta originari dell'India, della Tailandia e del Bangladesh e per taluni manufatti di cocco originari dell'India e dello Sri Lanka.

Regolamento (CEE) n. 3159/78 del Consiglio, del 29 dicembre 1978, relativo all'apertura, alla ripartizione e alle modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per i tabacchi grezzi o non lavorati del tipo « Virginia », originari dei paesi in via di sviluppo.

Regolamento (CEE) n. 3160/78 del Consiglio, del 29 dicembre 1978, relativo all'apertura di preferenze tariffarie per i tabacchi grezzi o non lavorati della sottovoce 24.01 A ex II della tariffa doganale comune a favore dei paesi in via di sviluppo.

Regolamento (CEE) n. 3161/78 del Consiglio, del 29 dicembre 1978, che attua un sistema di preferenze generalizzate in favore dei paesi in via di sviluppo per taluni prodotti dei capitoli da 1 a 24 della tariffa doganale comune.

Regolamento (CEE) n. 3162/78 del Consiglio, del 29 dicembre 1978, relativo all'apertura, alla ripartizione e alle modalità di gestione di un contingente tariffario per il burro di cacao e di un contingente tariffario per il caffè solubile, originari dei paesi in via di sviluppo.

Regolamento (CEE) n. 3163/78 del Consiglio, del 29 dicembre 1978, relativo all'apertura, alla ripartizione e alle modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per le conserve di ananassi non in fette, in semifette o spirali, originarie dei paesi in via di sviluppo.

Regolamento (CEE) n. 3164/78 del Consiglio, del 29 dicembre 1978, relativo all'apertura, alla ripartizione e alle modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per le conserve di ananassi in fette, in semifette o spirali, originarie dei paesi in via di sviluppo.

Pubblicati nel n. L 375 *del* 30 *dicembre* 1978.

(348/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Sostituzione di due componenti della commissione elettorale centrale per l'elezione dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione di cui alla legge 26 aprile 1976, n. 185, relativa alla composizione dei consigli di amministrazione degli archivi notarili.

Con decreto ministeriale 28 febbraio 1979, il dott. Gherardo Governatori, dirigente superiore, e il dott. Giovanni Martellotta, segretario capo, sono stati nominati componenti della commissione elettorale centrale per l'elezione dei rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione di cui alla legge 26 aprile 1976, n. 185, in sostituzione del dott. Angelo Scuto e del rag. Nicola Bottalico.

(2716)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al « Circolo cittadino di Jesi » ad acquistare un immobile

Con decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 1° febbraio 1979, registro n. 3 Interno, foglio n. 112, il « Circolo cittadino di Jesi » (Ancona), è stato autorizzato ad acquistare, su proposta del Ministro dell'interno, un terreno sito nel comune di Jesi, via del Molino.

(2449)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza delle cattedre di clinica medica generale e terapia medica, clinica chirurgica generale e terapia chirurgica, patologia speciale medica e metodologia clinica e di patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Catania.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Catania sono vacanti le seguenti cattedre:

1) clinica medica generale e terapia medica;
2) clinica chirurgica generale e terapia chirurgica;
3) patologia speciale medica e metodologia clinica;
4) patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica,

alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(2717)

Vacanza delle cattedre di zootecnica generale e patologia vegetale (raddoppio) presso la facoltà di agraria dell'Università di Bari.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di agraria dell'Università di Bari sono vacanti le seguenti cattedre:

1) zootecnica generale;
2) patologia vegetale (raddoppio),

alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(2724)

Vacanza della cattedra di diritto amministrativo presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Pavia

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Pavia è vacante la cattedra di diritto amministrativo, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(2719)

Vacanza di una cattedra di sociologia presso la facoltà di scienze politiche dell'Università di Catania

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di scienze politiche dell'Università di Catania è vacante una cattedra di sociologia, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(2718)

Vacanza delle cattedre di analisi matematica e geometria analitica e di unificazione edilizia e prefabbricazione presso la facoltà di architettura dell'Università di Napoli.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di architettura dell'Università di Napoli sono vacanti le seguenti cattedre:

1) analisi matematica e geometria analitica;
2) unificazione edilizia e prefabbricazione,

alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(2804)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione di un commissario liquidatore della società cooperativa « F.I.L. - Cooperativa fabbrica infissi legno a r.l. », in Civitavecchia.

Con decreto ministeriale 9 marzo 1979, il dott. Celestino Gnazi è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa « F.I.L. - Cooperativa fabbrica infissi legno a r.l. », in Civitavecchia (Roma), in sostituzione dell'avv. Stefano Coen, dimissionario.

(2727)

Sostituzione del presidente del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa stuccatori e lavoranti in cemento di Milano S.r.l., in Redecesio di Segrate.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1979, il rag. Beniamino Pomes è stato nominato presidente del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa stuccatori e lavoranti in cemento di Milano, in Redecesio di Segrate (Milano), in sostituzione del dott. Vincenzo Lanzafame, deceduto.

(2728)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 56

Corso dei cambi del 20 marzo 1979 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	839,45	839,45	839,55	839,45	839,50	841,25	839,55	839,45	839,45	839,45
Dollaro canadese	719,70	719,70	720 —	719,70	719,87	707,45	719,55	719,70	719,70	719,90
Marco germanico	450,38	450,38	450,75	450,38	450,75	455 —	450,40	450,38	450,38	450,40
Fiorino olandese	417,73	417,73	417,75	417,73	417,75	425 —	417,78	417,73	417,73	417,75
Franco belga	28,505	28,505	28,53	28,505	28,52	28,75	28,515	28,505	28,505	28,50
Franco francese	195,55	195,55	195,80	195,55	195,65	196,45	195,60	195,55	195,55	195,55
Lira sterlina	1703,60	1703,60	1705,50	1703,60	1704,27	1706 —	1703,60	1703,60	1703,60	1703,60
Lira irlandese	1702,20	1702,20	1705 —	1702,20	1704,27	—	1703,50	1702,20	1702,20	—
Corona danese	161,64	161,64	161,90	161,64	161,74	161,85	161,72	161,64	161,64	161,65
Corona norvegese	164,50	164,50	164,40	164,50	164,60	165,50	164,56	164,50	164,50	164,80
Corona svedese	192,19	192,19	192,10	192,19	192,25	193 —	192,22	192,19	192,19	192,20
Franco svizzero	498,90	498,90	499,25	498,90	499,30	405 —	499,14	498,90	498,90	498,90
Scellino austriaco	61,46	61,46	61,50	61,46	61,50	61,90	61,50	61,46	61,46	61,45
Escudo portoghese	17,80	17,80	17,54	17,80	17,50	17,70	17,50	17,80	17,80	17,80
Peseta spagnola	12,147	12,147	12,1550	12,147	12,15	12,30	12,154	12,147	12,147	12,15
Yen giapponese	4,052	4,052	5,0550	4,052	4,05	4,40	4,053	4,052	4,052	4,05

Media dei titoli del 20 marzo 1979

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	67,325
Redimibile 5,50% (Edilizia scolastica) 1967-82	88,975
» 5,50 % » » 1968-83	86,625
» 5,50 % » » 1969-84	81,525
» 6 % » » 1970-85	80,55
» 6 % » » 1971-86	78,375
» 6 % » » 1972-87	76,85
» 9 % » » 1975-90	83,825
» 9 % » » 1976-91	83,825
» 10 % » » 1977-92	87,65
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	82,75
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1979	99,90
» » » Ind. 1- 7-1979	100,625
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-10-1979	100,70
» » » » 1- 1-1978/80	100,575
» » » » 1- 3-1978/80	100,575
» » » » 1- 6-1978/80	100,55
» » » » 1- 8-1978/80	100,55
Buoni Tesoro Pol. 9 % 1- 4-1979 I emiss.	99,75
» » » 9 % 1-10-1979 II emiss.	98,475
» » Nov. 5,50 % 1- 1-1980	95,85
» » Pol. 9 % 1- 1-1980	97,775
» » » 10 % 1- 1-1981	96,55
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982	84,375
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	99,25
» » » 12 % 1- 4-1982	98,70

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 20 marzo 1979

Valuta	Cambio
Dollaro USA	839,50
Dollaro canadese	719,625
Marco germanico	450,39
Fiorino olandese	417,755
Franco belga	28,51
Franco francese	195,575
Lira sterlina	1703,60
Lira irlandese	1702,85
Corona danese	161,68
Corona norvegese	164,53
Corona svedese	192,205
Franco svizzero	499,02
Scellino austriaco	61,48
Escudo portoghese	17,65
Peseta spagnola	12,15
Yen giapponese	4,052

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concorso, per esami, a quattordici posti di perito tecnico in prova nel ruolo di concetto dei periti tecnici

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Visto il testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modifiche;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Vista la legge 9 dicembre 1977, n. 903;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 656 dell'8 agosto 1978;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a quattordici posti di perito tecnico in prova nel ruolo di concetto dei periti tecnici.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è necessario il possesso dei seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana;

2) età non inferiore ai diciotto anni e non superiore ai trentacinque.

Il limite massimo di età è soggetto alle deroghe previste dalle vigenti disposizioni.

Il limite massimo di età non si applica nei confronti:

a) degli impiegati civili di ruolo dello Stato, nonché del personale militare indicato nella legge 26 marzo 1965, n. 229, che siano in possesso degli altri requisiti necessari;

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220;

3) diploma di abilitazione tecnica industriale con indirizzo in elettronica industriale o in energia nucleare o in elettrotecnica o in telecomunicazioni;

4) buona condotta, che sarà accertata d'ufficio ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

5) costituzione fisica che permetta di affrontare qualsiasi clima ed assenza di imperfezioni fisiche che siano di impedimento o di pregiudizio all'esercizio delle funzioni proprie del ruolo.

Non sono ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel successivo art. 3 per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale, sottoscritte dagli aspiranti e indirizzate al Ministero degli affari esteri - Direzione generale del personale e dell'amministrazione - Ufficio V, devono pervenire al Ministero entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, anche se l'aspirante risiede all'estero.

Nella domanda l'aspirante deve dichiarare:

1) la data e il luogo di nascita e, se nato all'estero, il comune nei cui registri di stato civile sia stato trascritto l'atto di nascita; l'aspirante che ha superato i 35 anni deve indicare in base a quale titolo, ai sensi delle vigenti disposizioni, ha diritto all'elevazione del limite massimo di età;

2) il possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune presso il quale è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate comprese quelle inflitte all'estero nonché i procedimenti penali pendenti in Italia o all'estero;

5) le invalidità e le infermità di cui sia eventualmente affetto e le cause che le hanno determinate;

6) il titolo di studio di cui sia in possesso, specificando presso quale istituto lo abbia conseguito e in quale data;

7) la sua posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) i servizi prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego;

9) se sia in possesso di titoli e di quali, di cui al successivo art. 11, che diano luogo a riserva di posti o a preferenza;

10) se intenda svolgere la prova orale obbligatoria di radioelettronica o quella di elettronica industriale;

11) se intende sostenere, a norma del successivo art. 6 la prova facoltativa scritta od orale od entrambe in lingua francese.

L'aspirante deve altresì specificare:

a) il proprio domicilio, e, se residente all'estero, anche l'ultimo domicilio in Italia;

b) se coniugato o non coniugato; nel primo caso il nome, il cognome, la data, il luogo di nascita e il domicilio del coniuge, nonché l'ultimo domicilio di quest'ultimo prima del matrimonio;

c) l'indirizzo al quale chiede che siano trasmesse le comunicazioni relative al concorso;

d) di essere a conoscenza delle norme che regolano il servizio all'estero di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e di essere pronto a trasferirsi in qualunque sede all'estero ove l'amministrazione lo destini a prestare servizio.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante; qualora questi si trovi all'estero, la firma deve essere autenticata dall'autorità diplomatica o consolare italiana. Per il dipendente statale è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale presta servizio.

Alla domanda, l'aspirante deve allegare un certificato medico da cui risulti che egli è di sana e robusta costituzione fisica, con l'esplicita specificazione che è in grado di affrontare qualsiasi clima e non ha imperfezioni fisiche che siano di impedimento o di pregiudizio all'esercizio delle funzioni proprie del ruolo.

Il certificato deve essere rilasciato da un medico militare, dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza o dal medico condotto del comune di residenza ovvero, se l'aspirante risiede all'estero, da un medico di fiducia dell'autorità diplomatica o consolare italiana cui spetta di autenticarlo ed eventualmente tradurlo. L'amministrazione si riserva di accertare il requisito dell'idoneità fisica prima dell'espletamento del concorso ovvero anche nei riguardi dei vincitori del concorso stesso.

Non si tiene conto delle domande che pervengano al Ministero dopo il termine indicato al primo comma, anche se spedite entro il termine medesimo, né di quelle incomplete o irregolari ovvero prive di certificato medico redatto nella debita forma.

Circa la data di ricevimento delle domande verrà tenuto conto esclusivamente della data del timbro apposto dal competente ufficio del Ministero degli affari esteri su ogni documento.

Art. 4.

Gli esami consistono in tre prove scritte e una orale.

Le prove scritte vertono sulle seguenti materie:

1) elettrotecnica generale;

2) elettronica generale;

3) traduzione (con uso del vocabolario) in lingua inglese.

La prova orale si svolge in forma di colloquio e verte sulle seguenti materie:

a) elettrotecnica;

b) elettronica;

c) tecnologia delle costruzioni elettroniche;

d) lingua inglese,

nonché su una delle due seguenti materie a scelta del concorrente:

e) radioelettronica;

f) elettronica industriale ed elaborazione automatica dei dati.

L'esame orale della lingua estera obbligatoria consiste, prevalentemente, in una conversazione nella lingua.

Le tesi dei programmi di esame sono pubblicate nella tabella annessa al presente decreto.

Art. 5.

Il punteggio per ogni prova è espresso in centesimi.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno settanta centesimi nelle prove scritte obbligatorie e non meno di sessanta centesimi per ciascuna di esse. Per superare la prova orale il concorrente deve ottenere almeno sessanta centesimi.

La votazione complessiva è data dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e dal voto riportato nella prova orale salvo gli eventuali aumenti di cui all'articolo seguente.

Art. 6.

L'aspirante può chiedere di essere sottoposto alla prova facoltativa di lingua francese scritta, consistente in una traduzione dall'italiano con uso del vocabolario, od orale, consistente prevalentemente in una conversazione nella lingua, oppure ad entrambe.

Per la prova facoltativa scritta il candidato può conseguire il massimo di due centesimi purché raggiunga la sufficienza di almeno 1,2 centesimi. Per la prova facoltativa orale il concorrente può conseguire fino ad un massimo di 1,5 centesimi purché raggiunga la sufficienza di almeno un centesimo. Il punteggio conseguito nella prova facoltativa scritta si aggiunge alla media dei voti riportata nelle prove scritte obbligatorie, sempre che il candidato abbia ottenuto in queste ultime il punteggio richiesto per l'ammissione alla prova orale. Il punteggio conseguito nella prova facoltativa orale si aggiunge al voto riportato nella prova orale obbligatoria, sempre che il candidato abbia ottenuto in quest'ultima la sufficienza.

Art. 7.

La commissione giudicatrice è nominata con decreto del Ministro degli affari esteri ed è composta di un ministro plenipotenziario di 2ª classe, in servizio o a riposo, o di un consigliere di ambasciata, che la presiede, di due funzionari del Ministero di grado non inferiore a consigliere di legazione o equiparato e di due professori di istituto di istruzione secondaria di secondo grado docenti delle materie tecniche costituenti oggetto delle prove.

Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un funzionario direttivo del Ministero.

Alla commissione possono essere aggregati membri aggiunti per particolari materie.

Art. 8.

I candidati hanno otto ore di tempo per svolgere i temi di cui ai numeri 1) e 2) dell'art. 4; quattro ore per svolgere la traduzione in lingua estera obbligatoria e quattro per la traduzione facoltativa.

I candidati devono presentarsi alle prove di esame muniti di uno dei seguenti documenti:

1) fotografia di data recente (applicata sul prescritto foglio di carta legale), provvista della firma del concorrente, autenticata dal sindaco o da un notaio;

2) carta d'identità;

3) tessera ferroviaria personale con fotografia;

4) tessera postale;

5) porto d'armi;

6) patente automobilistica;

7) passaporto.

Art. 9.

Le prove di esame hanno luogo in Roma.

Ai candidati ammessi al concorso viene comunicato, non meno di quindici giorni prima, il luogo, la data di inizio delle prove scritte e la materia oggetto della prima prova. Della data di inizio delle prove è dato avviso, entro il termine suindicato, nella *Gazzetta Ufficiale*.

La commissione esaminatrice stabilisce il giorno e la materia, oggetto della prova o delle prove scritte successive, dandone comunicazione ai candidati. Le prove scritte hanno luogo, di norma, in giorni successivi.

La commissione prepara, il giorno stesso in cui la prova scritta deve aver luogo, tre temi da sottoporre a sorteggio. Il sorteggio viene effettuato da uno dei candidati che sostengono la prova.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale l'avviso per la presentazione alla prova stessa è dato individualmente almeno venti giorni prima della data in cui debbono sostenerla.

Art. 10.

La graduatoria viene formata dalla commissione esaminatrice secondo l'ordine derivante dal punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato, previa l'aggiunta dei centesimi eventualmente attribuiti ai sensi dell'art. 6. A parità di punteggio vengono applicate le norme di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le altre vigenti disposizioni in materia di preferenze.

Il Ministro degli affari esteri, riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso approva con proprio decreto, sotto la condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione nel ruolo, la graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei nelle prove di esame.

Art. 11.

I concorrenti (inclusi nella graduatoria di merito formata dalla commissione) che intendono far valere, ai sensi delle vigenti disposizioni, titoli di precedenza o preferenza devono far pervenire al Ministero degli affari esteri - Direzione generale del personale e dell'amministrazione - Ufficio V, entro il termine perentorio di venti giorni dalla data in cui abbiano ricevuto il relativo invito, i documenti comprovanti il possesso dei titoli in questione.

In particolare:

a) gli ex combattenti della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione e coloro che appartengono alle categorie assimilate, compresi i partigiani combattenti e prigionieri di guerra, devono produrre, a seconda delle Forze armate di appartenenza, la dichiarazione integrativa in carta legale di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948 dello stato maggiore dell'Esercito, o quella di cui alla circolare n. 202860 dell'8 luglio 1948 dello stato maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello stato maggiore della Marina;

b) i reduci dalla deportazione e dall'internamento devono presentare apposita dichiarazione, in carta legale rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

c) i mutilati, gli invalidi di guerra e coloro che appartengono alle categorie assimilate, devono produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

d) i mutilati e gli invalidi per servizio devono presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di pensione e la voce dell'invalidità, ovvero il modello 69-*ter* rilasciato dalla competente autorità;

e) gli orfani dei caduti sul lavoro, i figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro, le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro devono presentare una dichiarazione dell'INAIL attestante che il genitore o coniuge è deceduto per causa di lavoro;

f) i figli dei mutilati ed invalidi, di cui alla precedente lettera *c*) devono comprovare la loro qualifica presentando un certificato in carta legale del sindaco del comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

g) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio devono comprovare la loro qualifica presentando un certificato su carta legale rilasciato dal sindaco del comune di residenza attestante che il padre o la madre fruisce di pensione;

h) le vedove di guerra devono produrre l'apposito mod. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale deve essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra, ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648;

i) gli orfani dei caduti di guerra e coloro che appartengono alle categorie assimilate devono presentare un certificato, su carta legale rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra;

l) le vedove e gli orfani dei caduti per servizio devono produrre, a norma della legge 15 novembre 1965, n. 1288, una dichiarazione dell'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio, nonché un certificato del sindaco attestante che il concorrente è vedovo od orfano del caduto cui si riferisce il precedente documento;

m) i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, devono esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 rilasciata in carta legale, dal prefetto della provincia in cui risiedono o, se risiedono all'estero, dal prefetto di Roma;

n) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, quelli dai territori sui quali in seguito al trattato di pace e cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonché quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, devono presentare un'attestazione del prefetto della provincia in cui hanno la residenza, in carta legale. Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885 e del decreto legislativo 26 luglio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia possono anche presentare un certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

o) i connazionali che sono rimpatriati dall'Egitto in conseguenza degli avvenimenti di cui all'art. 1, primo comma, della legge 25 ottobre 1960, n. 1306, devono presentare apposito attestato rilasciato dalle autorità consolari.

I connazionali che sono rimpatriati dalla Tunisia e da Tangeri in conseguenza degli avvenimenti di cui all'art. 1, secondo e terzo comma, della legge citata, devono presentare apposita attestazione rilasciata dal Ministero degli affari esteri;

p) i decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi per merito di guerra devono produrre l'originale o copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione;

q) coloro che abbiano riportato sanzioni penali, per comportamento contrario al regime fascista, devono presentare una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo o siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, devono dimostrare tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata, su carta legale, dal prefetto della provincia in cui hanno la loro residenza;

r) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali devono presentare un certificato, in carta legale, della competente autorità israelitica;

s) i coniugati con o senza prole e i capi di famiglia numerosa devono produrre lo stato di famiglia, in carta legale, rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

t) i mutilati e gli invalidi civili devono presentare un attestato, in carta legale, rilasciato dalla commissione sanitaria provinciale o dalla commissione sanitaria regionale di cui agli articoli 8 e 9 della legge 4 agosto 1966, n. 625, attestante la causa invalidante e il grado di invalidità;

u) coloro che abbiano compiuto il servizio militare di leva devono produrre copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali o militari di truppa), in carta legale, rilasciata dalla competente autorità militare. Tale titolo di preferenza opera, per effetto dell'art. 1 della richiamata legge 9 dicembre 1977, n. 903, esclusivamente a parità di merito tra candidati di sesso maschile;

v) i concorrenti che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, presso il Ministero degli affari esteri, devono produrre un'attestazione dell'amministrazione in carta legale dalla quale risulti la lodevolezza del servizio prestato a qualunque titolo, per non meno di un anno presso detto Ministero.

I concorrenti che siano dipendenti civili di ruolo o non di ruolo di una amministrazione dello Stato e che non si trovino nella condizione di cui al comma precedente, devono produrre un'attestazione in carta legale rilasciata dall'amministrazione dalla quale dipendono, da cui risulti che hanno prestato lodevole servizio nell'amministrazione stessa;

z) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, cessati dal servizio in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, devono produrre apposita attestazione, su carta legale, rilasciata dalla competente autorità.

Art. 12.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria del concorso tenuto conto dei titoli di preferenza e quelli di precedenza, devono far pervenire al Ministero degli affari esteri - Direzione generale del personale e dell'amministrazione - Ufficio V, entro il termine perentorio di venti giorni dalla data in cui abbiano ricevuto il relativo invito i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita in carta legale. I concorrenti che abbiano superato l'età di trentacinque anni devono presentare anche i documenti comprovanti i titoli in base ai quali hanno diritto all'elevazione del limite di età salvo che i documenti stessi non siano già stati presentati come titoli di precedenza o di preferenza;

2) diploma originale o copia del titolo di studio, su carta legale debitamente autenticata dall'autorità scolastica che ha emesso il documento o da un notaio, cancelliere o segretario comunale. Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, l'aspirante deve produrre un certificato rilasciato in carta legale dalla competente autorità, che attesti la natura e la data del conseguimento del titolo di studio, nonché il non avvenuto rilascio del diploma;

3) certificato di cittadinanza italiana su carta legale;

4) certificato su carta legale dal quale risulti che il concorrente gode dei diritti politici;

5) certificato generale del casellario giudiziario su carta legale. Se il concorrente è nato all'estero il certificato è rilasciato dall'ufficio del casellario presso la procura della Repubblica di Roma;

6) documento relativo alla posizione militare, se già non presentato come titolo di preferenza.

I documenti indicati nei precedenti numeri 3), 4) e 5) devono essere di data non anteriore a tre mesi rispetto a quella in cui i concorrenti abbiano ricevuto l'invito per la presentazione dei documenti stessi.

I concorrenti che siano dipendenti di ruolo dello Stato devono presentare soltanto:

a) il titolo di studio;

b) la copia integrale dello stato matricolare, in carta legale, di data non anteriore a quella in cui abbiano ricevuto il relativo invito;

c) attestazione in carta legale, rilasciata dall'amministrazione da cui dipendono, dalla quale risulti se il concorrente sia sottoposto a procedimento disciplinare.

Art. 13.

Il Ministro degli affari esteri con propri decreti dichiara i vincitori del concorso ed approva la graduatoria dei candidati dichiarati idonei oltre i vincitori.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei candidati dichiarati idonei oltre i vincitori sono pubblicate nel Foglio di comunicazioni del Ministero degli affari esteri e di tale pubblicazione è data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 14.

I vincitori del concorso sono nominati, con decreto del Ministro degli affari esteri, periti tecnici in prova nel ruolo di concetto dei periti tecnici, per prestare il periodo di prova previsto dal quarto comma dell'art. 139 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

Colui che, senza giustificato motivo, non assuma servizio entro il termine stabilito, decade dalla nomina.

Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 novembre 1978

Il Ministro: FORLANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° marzo 1979
Registro n. 463 Esteri, foglio n. 204

PROGRAMMA DI ESAME

PROVE SCRITTE

Elettrotecnica generale

Concetti fondamentali sull'energia e la corrente elettrica.
Circuito elettrico a corrente continua e sue leggi.
Il campo elettrico. Condensatori. L'energia elettromagnetica. Circuiti magnetici.
Le correnti elettriche nelle soluzioni e i processi elettronici. Pile e accumulatori.
Correnti alternate. Sistema monofase; sistemi polifasi.
Leggi generali e procedimenti di calcolo sui circuiti a costanti concentrate percorsi da correnti in regime sinusoidale.

Elettronica generale

Elementi dei circuiti. Teoremi generali sui circuiti. Fenomeni transitori ed oscillazioni libere. Risposta di circuiti RC, RL e RLC a forme d'onda sinusoidali e non sinusoidali.
Circuiti risonanti. Circuiti accoppiati. Cenni su quadripoli e filtri. Teoria delle linee.
Tubi elettronici a vuoto e a gas. Diodi a semiconduttore e transistori. Ottica elettronica. Dispositivi fotoelettrici.
Tubi a catodo freddo. Tubi ad emissione secondaria; fotomoltiplicatori.
Raddrizzamento e livellamento della corrente alternata.
Amplificatori con tubi a vuoto in regime sinusoidale (di tensione e di potenza).
La reazione negli amplificatori.
Amplificatori con tubi a vuoto in regime impulsivo. Amplificatori di tensione continua. Amplificatori a transistori.
Amplificatori magnetici.
Generazione di forme d'onda sinusoidali e non sinusoidali.
Modulazione (di ampiezza, di frequenza e di fase) e rilevazione.
Alimentatori stabilizzati.

Lingua inglese

Traduzione con uso del vocabolario dalla lingua italiana nella lingua inglese.

PROVA ORALE

Elettrotecnica

1) Elettrotecnica generale:

Concetti fondamentali sull'energia e la corrente elettrica.
Circuito elettrico a corrente continua e sue leggi.
Il campo elettrico. Condensatori. L'energia elettromagnetica. Circuiti magnetici.
Le correnti elettriche nelle soluzioni e i processi elettronici. Pile e accumulatori.
Correnti alternate. Sistema monofase; sistemi polifasi.
Legge generale e procedimenti di calcolo sui circuiti a costanti concentrate percorsi da correnti in regime sinusoidale.

2) Macchine elettriche:

Trasformatori.
Macchine elettriche a c.a.: generatori e motori.
Macchine elettriche a c.c.: generatori e motori.
Conversione della corrente.
Cenni sui gruppi elettrogeni.

3) Misure elettriche:

Misure delle grandezze elettriche. Unità di misura e campioni.
Strumenti per la misura di correnti a tensioni continue o a frequenza industriale. Strumenti universali.
Misure di resistenza, di f.e.m. e correnti; di capacità e induttanza.
Misura di potenza nei circuiti a c.c. e c.a. monofase e trifase; fattore di potenza.
Misura di frequenze industriali.
Misura di energia; contatori per c.c. e per c.a. monofase.
Trasformatori di misura.
Norme C.E.I.

Elettronica

1) Elettronica generale:

Elementi dei circuiti. Teoremi generali sui circuiti. Fenomeni transitori ed oscillazioni libere. Risposta di circuiti RC, RL e RLC a forme d'onda sinusoidali e non sinusoidali.
Circuiti risonanti. Circuiti accoppiati. Cenni su quadripoli e filtri. Teoria delle linee.
Tubi elettronici a vuoto e a gas. Diodi a semiconduttore e transistori. Ottica elettronica. Dispositivi fotoelettrici.
Tubi a catodo freddo. Tubi ad emissione secondaria; fotomoltiplicatori.
Raddrizzamento e livellamento della corrente alternata.
Amplificatori con tubi a vuoto in regime sinusoidale (di tensione e di potenza).
La reazione negli amplificatori.
Amplificatori con tubi a vuoto in regime impulsivo. Amplificatori di tensione continua. Amplificatori a transistori.
Amplificatori magnetici.
Generazione di forme d'onda sinusoidali e non sinusoidali.
Modulazione (di ampiezza, di frequenza e di fase) e rivelazione
Alimentatori stabilizzati.
Circuiti logici.

2) Misure elettroniche:

Misure di tensione, corrente e potenza.
Misura delle costanti dei circuiti alle basse frequenze.
Misura delle costanti dei circuiti alle radiofrequenze.
Misure di frequenza.
Misure su apparati elettronici.
Norme C.E.I. sui tubi ed apparati elettronici.

Tecnologia delle costruzioni elettroniche

Componenti elettronici e loro costruzione.
Cavi elettrici, telefonici e televisivi.
Dispositivi di protezione degli apparati.
Tecnologia dei tubi elettronici.
Tecnologia dei semiconduttori, dei transistori, dei rettificatori.
Circuiti stampati, tecnica dei micromoduli.
Apparecchiature elettroniche.
Cenni di organizzazione tecnico-industriale.

Radioelettronica

Circuiti a costanti distribuite.
Irradiazione, antenne, propagazione.
Modulazione di ampiezza, frequenza, fase e ad impulsi; modulatori e demodulatori.
Apparati riceventi e trasmittenti.
Microonde; tubi per iperfrequenze.
Radar e radioaiuti alla navigazione.
Ponti radio.
Televisione.
Misure sui ricevitori, sui trasmettitori, sulle linee, sulle antenne, di campo elettromagnetico.

Elettronica industriale

Concetti fondamentali e classificazione dei sistemi di controllo.
Teoria dei sistemi di controllo lineari e normali; metodi di analisi.
Stabilità, comportamento a regime, comportamento transitorio; reti di correzione.
Elementi di sintesi.
Componenti di sistemi di controllo; generatori dei segnali di riferimento: strumentazione; dispositivi di calcolo; servoamplificatori; servomotori.
Sistemi di applicazione.

Elaborazione automatica dei dati

Concetti generali sulla struttura di un sistema di elaborazione dati.
Diagrammazione logica.
Cenni sui linguaggi di programmazione.

Esame orale di lingua

Consiste, prevalentemente, in una conversazione in lingua inglese.

(2608)

REGIONE LOMBARDIA

Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Sondrio

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio decreto n. 78 del 21 giugno 1976, con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Sondrio alla data del 30 novembre 1975;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 2811;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1962, n. 2211;

Visto l'art. 1 della legge 8 marzo 1968, n. 220;

Viste le designazioni dei componenti la commissione giudicatrice pervenute dai competenti organi ai sensi delle leggi sopracitate;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale n. 17 del 3 luglio 1972;

Visto il decreto del presidente della giunta regionale n. 355 del 21 aprile 1978;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso in oggetto indicato è così costituita:

Presidente:

Capretti dott. Paolo, funzionario della carriera direttiva amministrativa in servizio presso l'ufficio del medico provinciale di Brescia.

Componenti:

Semeraro dott. Riccardo, medico provinciale di Brescia;

Ferreri dott. Agostino, specialista in ostetricia e ginecologia in servizio presso l'ente ospedaliero di Sondalo (Sondrio);

Della Torre dott. prof. Luciano, specialista in ostetricia e ginecologia in servizio presso l'ente ospedaliero di Chiavenna (Sondrio);

Roscio dott. Ornella, funzionario amministrativo in servizio presso l'assessorato regionale alla sanità di Milano;

Corbetta Enza, ostetrica condotta di Sondrio.

Segretario:

Seregni Savina, in servizio presso l'ufficio del medico provinciale di Sondrio.

La commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede a Sondrio.

Il presente decreto sarà pubblicato altresì nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, nel Foglio annunzi legali della provincia di Sondrio e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del medico provinciale di Sondrio, della prefettura di Sondrio e dei comuni interessati.

Sondrio, addì 24 luglio 1978

p. *Il presidente*: GIANCOLA

(2734)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI REGGIO EMILIA

Stralcio di una condotta ostetrica dal concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Reggio Emilia

Il medico provinciale di Reggio Emilia rende noto che dal concorso pubblico per il conferimento di posti di ostetrica condotta vacanti nei comuni di Carpineti, Guastalla e Poviglio in provincia di Reggio Emilia, con decreto 13 marzo 1979, n. 682, è stato stralciato il posto relativo al comune di Carpineti.

(2733)

OSPEDALE DI CAMPI SALENTINA

Concorso ad un posto di aiuto dirigente la sezione di urologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto dirigente la sezione di urologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Campi Salentina (Lecce).

(903/S)

OSPEDALE « F. PISPICO » DI POGGIARDO

Concorso ad un posto di assistente di analisi cliniche

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di analisi cliniche.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Poggiardo (Lecce).

(904/S)

OSPEDALE DI MOTTA DI LIVENZA

Concorso ad un posto di aiuto di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Motta di Livenza (Treviso).

(905/S)

OSPEDALE DEI BAMBINI « G. SALESI » DI ANCONA

Concorso ad un posto di assistente di chirurgia pediatrica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di chirurgia pediatrica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Ancona.

(893/S)

OSPEDALE CIVICO E BENFRATELLI DI PALERMO

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di primario e un posto di aiuto di chirurgia generale:

un posto di assistente di ostetricia e ginecologia;

un posto di assistente di neurochirurgia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Palermo.

(928/S)

OSPEDALE « S. LIBERATORE » DI ATRI

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di primario di odontoiatria e stomatologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di odontoiatria e stomatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Atri (Teramo).

(894/S)

OSPEDALE CIVILE DELL'ANNUNZIATA DI COSENZA

Aumento del numero dei posti e riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di ispettore sanitario.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di ispettore sanitario (a tempo pieno) (il numero dei posti è elevato a due).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Cosenza.

(895/S)

OSPEDALI RIUNITI DI FOGGIA

Concorso ad un posto di assistente della prima divisione di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della prima divisione di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Foggia.

(896/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di farmacista.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di farmacista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Foggia.

(897/S)

OSPEDALE DI MONTEFIORE DELL'ASO

Concorso ad un posto di direttore di farmacia ospedaliera

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore della farmacia ospedaliera aperta al pubblico.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Montefiore dell'Aso (Ascoli Piceno).

(892/S)

OSPEDALE SPECIALIZZATO « C. ZONCHELLO » DI NUORO

Concorso ad un posto di direttore di farmacia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore di farmacia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria amministrativa dell'ente in Nuoro.

(891/S)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100790830)